



Comune di Escalaplano

(Provincia di Cagliari)

Via Sindaco Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA)

SETTORE TECNICO

Regolamento per la concessione in uso locali ex municipio

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Tipo di concessione
Art. 3	Criteri generali di concessione
Art. 4	Locali istituzionali
Art. 5	Criteri di selezione delle richieste
Art. 6	Utilizzo dei locali
Art. 7	Manleva – Cauzioni e polizze assicurative
Art. 8	Convenzione
Art. 8	Concessioni di breve periodo
Art. 10	Concessioni ricorrenti
Art. 11	Concessioni continuative
Art. 12	Canoni di concessione
Art. 13	Autorizzazioni
Art. 14	Registro delle presenze
Art. 15	Spazi comuni
Art. 16	Sanzioni
Art. 17	Sospensione e revoca delle concessioni
Art. 18	Rinvii

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in assenza di diversi riferimenti nello statuto comunale, disciplina l'uso dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale da parte di Gruppi, Associazioni o Enti che svolgono attività di pubblico interesse locale e/o territoriale.
2. I locali e le strutture il cui utilizzo è disciplinato dal presente regolamento sono:
 - locali ex municipio;

Art. 2 - Tipi di concessione

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere:
 - a. occasionali: di breve periodo, ricorrenti;
 - b. continuative.
2. Sono di breve periodo quelle che non superano i cinque giorni consecutivi e consentono a Gruppi, Associazioni o Enti, di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte o meno al pubblico, non vietate dalla legge.
3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono a Gruppi, Associazioni o Enti di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a 6 mesi, dopodiché l'istanza va ripresentata salve diverse disposizioni all'atto della concessione.
4. Sono continuative le concessioni che consentono a Gruppi, Associazioni o Enti di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore a 6 anni e non possono essere assegnate a soggetti individuali o imprese private.
5. Le concessioni di ciascuna tipologia possono essere sia onerose che gratuite.

Art. 3 - Criteri generali di concessione

1. La competenza al rilascio della concessione spetta all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvede senz'altro, qualora si tratti di richieste aventi carattere occasionale, su deliberazione preventiva e conforme della Giunta Comunale, qualora la richiesta di uso dei locali presenti carattere di oggettiva continuità, anche se si tratti di periodo di tempo fra loro non contigui.
2. La concessione occasionale di breve periodo o ricorrente esclude in ogni caso la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso né di depositarvi materiali e suppellettili della medesima e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità di fruizione degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel comune.
3. La Giunta Comunale può decidere la concessione a carattere continuativo di spazi a favore di Enti e Associazioni di interesse sovra-comunale.
4. Sono escluse le concessioni ricorrenti e continuative alle organizzazioni religiose ed ai partiti e movimenti politici per le proprie attività, ancorché aperte al pubblico.
5. Non è consentito concedere i locali per uso di culto.

Art. 4 - Locali istituzionali

1. L'uso dei locali dell'ex Municipio è riservato prioritariamente allo svolgimento di tutte le attività sociali, culturali, ricreative di iniziativa comunale.

Art. 5 - Criteri di selezione delle richieste

1. Le assegnazioni continuative vengono effettuate a seguito di istanza presentata dai singoli Gruppi, Associazioni o Enti previa verifica delle attività svolte che dovranno essere in ogni caso di pubblico interesse locale o territoriale e a seguito di deliberazione da parte della Giunta comunale.
2. Quando le richieste sono superiori alla disponibilità dei locali, l'utilizzazione delle stanze o sale da parte dei soggetti richiedenti verrà assegnata tenendo presente che:
 - a. le richieste delle Associazioni hanno priorità su quelle dei privati
 - b. la priorità per la concessione viene stabilita dalla natura delle iniziative del soggetto richiedente secondo l'ordine seguente:
 - o sociale
 - o culturale
 - o ricreativa
3. Allo scopo di soddisfare un maggior numero di richieste è possibile concedere in modo continuativo lo stesso locale a più soggetti.
4. In linea di principio un soggetto non può essere assegnatario in modo continuativo di più locali, salvo particolari motivate situazioni da valutare da parte degli uffici comunali preposti.

Art. 6 - Utilizzo dei locali

1. Non è consentita la concessione ai minori di età se non previa dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi ne esercita la patria potestà.
2. I locali non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'atto della concessione ed il concessionario non potrà trasferire ad altri la titolarità della concessione.

Art. 7 - Manleva – Cauzioni e polizze assicurative

1. I soggetti ai quali vengono assegnati i locali devono impegnarsi a sollevare gli uffici e l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danni occorsi a cose e persone nel periodo di concessione dell'immobile.
2. Per l'uso occasionali dei locali, la concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione da versare all'economista comunale che verrà resa dopo la restituzione delle chiavi dei locali.
3. Per l'uso continuativo la Giunta Comunale può imporre la preventiva stipulazione di una polizza assicurativa, per una somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto uso dei locali. Sulla somma assicurata il comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali ed agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 8 - Convenzione

1. La stipula della convenzione per la regolazione del rapporto tra il soggetto e il Comune è rimessa al Responsabile del Servizio Tecnico sulla base degli atti della Giunta Comunale. Una copia autentica della medesima sarà conservata agli atti del Comune unitamente allo specifico verbale redatto in contraddittorio con il concessionario per la constatazione dei beni mobili presenti nei locali concessi.

Art. 9 - Concessioni di breve periodo

1. In caso di concessione di breve periodo da parte del concessionario devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. la pulizia del locale concesso deve essere assicurata dal concessionario garantendo la riconsegna nello stato di conservazione in cui l'ambiente è stato concesso;
 - b. non devono essere necessari turni di personale comunale per consentire lo svolgimento delle attività previste;
 - c. l'occupazione dei locali non deve superare la durata di cinque giorni;
2. La domanda delle concessioni di breve periodo deve essere presentata al Sindaco del Comune di Escalaplano che può decidere autonomamente.
3. Il soggetto concessionario dovrà provvedere a pagare per le spese di luce, acqua, gas, ecc... un corrispettivo forfetario proporzionato all'utilizzo orario/giornaliero secondo parametri fissati con delibera di Giunta Comunale.

Art. 10 - Concessioni ricorrenti

1. Fermo restando tutto quanto previsto per le concessioni di breve periodo, la decisione sulla concessione spetta alla Giunta Comunale qualora il periodo di utilizzo dei locali sia superiore a sei mesi.

Art. 11 - Concessioni continuative

1. In caso di concessione continuativa a Gruppi, Associazioni o Ente concessionari, prima della presa in possesso dell'immobile, dovrà comunque provvedere, dove tecnicamente possibile, ad effettuare la voltura a proprio nome di tutte le utenze (luce, gas, acqua, telefono, ecc...), nonché a provvedere personalmente o tramite ditta alla pulizia dei locali assegnati.
2. Qualora non fosse tecnicamente possibile il concessionario dovrà annualmente rimborsare il Comune di un importo forfetario fissato all'inizio della stipula della convenzione ed aggiornato annualmente.

Art. 12 - Canoni di concessione

1. Oltre ai rimborsi forfetari per le utenze, i canoni per l'uso degli immobili concessi sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Prima dell'utilizzo dei locali in modo occasionale, il concessionario dovrà dimostrare il versamento del relativo importo al Comune di Escalaplano indicando nella causale il locale che è stato assegnato. Invece in caso di concessione continuativa il canone deve essere versato anticipatamente entro il mese di dicembre di ciascun anno.
3. Le concessioni dei locali, anche di non breve periodo e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti:
 - a. di progetti comunali realizzati da gruppi, Enti, Associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nel Comune ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
 - b. di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze del Comune, anche se realizzati a mezzo di gruppi, Enti, Associazioni; detti progetti sono fatti propri

dal Comune e sono deliberati dalla Giunta Comunale e, ove occorra, con allegata convenzione;

- c. di progetti proposti da gruppi, Enti ed Associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse Comunale e riconosciuti dalla Giunta Comunale, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione.

Art. 13 - Autorizzazioni

1. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni di P.S., comunali, sanitarie e le altre eventualmente necessarie e, se del caso, essere in regola con la disciplina fiscale. Il Comune non assume responsabilità alcuna per qualsiasi inadempienza del soggetto concessionario.

Art. 14 - Registro delle presenze

1. In caso di concessioni continuative è obbligo del concessionario istituire e curare la compilazione di un registro delle presenze in cui annotare, sotto la diretta responsabilità del Referente, l'utilizzo dei locali.
2. Alla fine dell'anno tale registro deve essere consegnato al Comune che valuterà l'eventuale revoca della concessione in caso di scarsa utilizzazione dei locali, oppure l'assegnazione di spazi in comunione con altri sodalizi.
3. E' facoltà degli uffici comunali prendere visione del registro anche in corso d'anno.

Art. 15 – Spazzi comuni

1. Sarà cura di ogni singolo Gruppo, Associazione o Ente a tenere, o imporre ai propri utenti, di tenere tutti gli spazzi comuni in ordine, puliti evitando di depositarvi materiali e/o attrezzature anche temporaneamente se non previa autorizzazione dell'ufficio preposto.
2. Ogni singolo Gruppo, Associazione o Ente potrà usufruire dello spazio del cortile interno solo sé e nella misura che verrà affidato.

Art. 16 - Sanzioni

1. L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, il Comune può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6.
3. In caso di recidiva, il Comune può deliberare l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali.
4. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno alcuna sanzione.
5. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
6. Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, il Comune predispone un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere dal medesimo sottoscritto, e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.

Art. 17 - Sospensione e revoca delle concessioni

1. Il Comune potrà sospendere o revocare le concessioni di cui al presente Regolamento qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività del Comune od in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.
2. La revoca o sospensione della concessione verrà comunicata dal Sindaco mediante raccomandata a/r e con un preavviso di almeno tre giorni in caso di concessioni occasionali, di trenta giorni in presenza di concessioni continuative.
3. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni imprevedibili indicate al precedente comma 1.
4. Parimenti si procede alla revoca della concessione in caso di inadempienza da parte del concessionario, previa diffida ad adempiere ai propri obblighi.

Art. 18 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di fruizione del patrimonio pubblico.